FEDERAZIONE ITALIANA KARATE

FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
Ufficio del Giudice Sportivo
SENTENZA N.1/2020

oggetto: procedimento disciplinare n. 1/20 nei confronti di: Manuela Agostini

Il Giudice Sportivo, nel pronunciarsi sul capo di incolpazione formulato dal Procuratore Federale, nei confronti della M° Manuela Agostini, nata a Dolo il 06.08.1968, Presidente della ASD "Centro Culture Orientali", tratta a giudizio in relazione alla contestata violazione p. e p. dagli artt. 8 n.3), 14 n.3, con l'aggravante dui cui all'art. 20 lett. g) del vigente Regolamento di Giustizia della Fik, "perchè, in data 26 gennaio 2020, mediante la pubblicazione di un post sul proprio account facebook, riferendosi ad una gara già svoltasi, censurava pesantemente l'operato e la serietà e imparzialità degli Ufficiali di Gara della Fik, offendendo la reputazione dell'intera Fik, affermando, tra l'altro *"hanno tre arbitri su cinque, ai regionali hanno buttato fuori i forti e tenuto i loro, una cosa vergognosa, se non fosse per i ragazzi io la FIK la manderei a cagare subito" "fanno i loro giochini sporchi! Io mi vergognerei! Infatti arbitro in CSEN e non in FIK!" "sono peggio dei mafiosi! Io vorrei andarmene, ma i miei ragazzi insistono" " ..... diverso è quando si agisce con evidente disonestà e parzialità"*. Illecito perpetrato in data 26.01.2020 mediante la pubblicazione di quanto sopra sul proprio account facebook, da ritenersi aggravato per essere commesso il fatto a mezzo stampa o "con altro mezzo di diffusione".

all'esito dell'udienza dd. 27.07.2020, in assenza dell'incolpata che ha giustificato il proprio impedimento a comparire, chiedendo che il processo venga ugualmente celebrato, esaminati gli atti, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpata venisse inflitta la squalifica per mesi quattro, senza la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 22, lett. b) del Regolamento di Giustizia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

I fatti oggetto del presente procedimento risultano provati documentlmente, nè l'incolpata - e ciò costituisce esplicazione di un corretto comportamento processuale - ha addotto che vi possa essere stato un indebito utilizzo a sua insaputa del proprio account facebook.

Quanto alle affermazioni oggetto dell'odierna incolpazione sono senz'altro gravi e gravemente censurabili, giacchè viene ipotizzato che gli UdG della Federazione non sono imparziali nei loro giudizi.

Detto questo - ai fini di rendere noti gli elementi che hanno indotto questo Giudice a decidere come da dispositivo - si evidenzia che la M° Agostini durante il periodo di sospensione cautelare ha serbato un comportamento corretto, adeguandosi alle prescrizioni della misura inflittale, mantenendo una condotta rispettosa nei confronti della Fik, senza dare luogo ad ulteriori comportamenti sanzionabili e recidivanti.

Ma non solo. Immediatamente dopo il fatto l'incolpata ha formulato delle scuse sincere, dando così prova di aver compreso il disvalore del suo comportamento.

Ciò premesso e per quanto dedotto in narrativa, sulla scorta della documentazione in atti il Giudice Sportivo ritiene provata la responsabilità del Maestro Manuela Agostini riguardo all'illecito disciplinare contestatole, in relazione al quale rimane da valutare la natura e durata della pena da infliggere all'incolpata.

Che costei sia responsabile è fuor di discussione, cionondimeno non si può fare a meno di evidenziare nuovamente che - spontaneamente e immediatamente dopo il fatto - si è ravveduta, ammettendo l'errore commesso, di talchè le è concedibile la circostanza attenuante di cui all'art. 22 lett. b) del vigente Regolamento di Giustizia, in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante.
Per l'effetto questo Giudice ritiene che la sanzione da infliggersi sia quella della squalifica per la durata di mesi tre e giorni quindici (udita la richiesta del Procuratore Federale di infliggere a Manuela Agostini la sanzione della squalifica di mesi quattro e letti i criteri di cui agli artt. 22 lett. b) e 23 del Regolamento di Giustizia, non ritenendo applicabile una sanzione di natura diversa), dai quali ovviamente andrà dedotto il periodo di sospensione cautelare presofferto dalla odierna condannata.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo ritiene la M° Manuela Agostini responsabile dell'illecito p. e p. dagli artt. 8 n.3), 14 n.3, con l'aggravante di cui all'art. 20 lett. g) del vigente Regolamento di Giustizia della Fik e - previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 22, lett. b) del medesimo Regolamento di Giustizia, da ritenersi equivalente alla contestata aggravante - la

CONDANNA

alla pena di mesi tre e giorni quindici di squalifica (a dedurre il periodo di presofferta sospensione cautelare).
Così deciso in Trieste il 27.07.2020.

Il Giudice Sportivo
avv. Davide Benvegnù